

Allegato

Il sottoscritto Capo Me-
so Comunale attesta che
la presente registrata al
678 venne
in copia affissa all'Albo
Pretorio il 10/5/11
e vi rimarrà fino
25-5-11
Monopoli, il
Capo Messo Notificatore
mi Bello Vito Bruno!



CITTA' DI MONOPOLI

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale

SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

Prot.nr. 21411

Monopoli, 10/05/2011

ORDINANZA NR. 224

OGGETTO: ORDINANZA DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' ABUSIVA.

IL DIRIGENTE

LETTA la nota prot. n°19978 del 02/05/2011 del Dirigente Area Organizzativa VI – Comandante di Polizia Municipale di Monopoli di trasmissione copia della violazione amministrativa nr.75 del 29/04/2011 accertate e contestate al signor Allegretti Luigi, in qualità di titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in località Contrada Macchia di Casa nr.355 denominato "La Dimora" ai sensi dell'art.3 comma 7 e 10 della legge 25 agosto 1991, n.287;

VISTO il verbale nr.75/2011 del 29/05/2011 della Polizia Municipale di Monopoli di accertamento e di contestazione illecito amministrativo redatto a carico di ALLEGRETTI Luigi nato a Castellana Grotte (BA) il 13/11/1984 ed ivi residente con domicilio in Via Papa Pio XII nr.73 in qualità di titolare di Autorizzazione Amministrativa nr.869 del 25/11/2010 per l'esercizio di tipo "A" - Ristorazione per la Somministrazione di alimenti e bevande per una superficie di mq.200, ubicato al civico 355 di Contrada Macchia di Casa, rilasciata dal Comune di Monopoli, "manteneva aperto al pubblico un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo "A" di cui all'art.5 della legge 287/91, senza rispettare le vigenti norme in materia urbanistico – edilizia, in quanto mai acquisita alcuna Autorizzazione/Dia sanitaria valida, nonché risulta mai rilasciato alcun permesso di costruire o Dia edilizia per il manufatto con struttura portante... Detto manufatto di una superficie complessiva di mq.196 e mc.750 circa completamente arredato, è realizzato sul versante nord del fabbricato principale, sempre in adiacenza all'area già autorizzata con autorizzazione ex legge 287/91 posseduta."

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art.17 – ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, 773, così come stabilito dall'art.10, comma 3 della legge 25 agosto 1991, nr.287;

CONSTATATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

VISTI gli artt. 3 e 10 della Legge 25 agosto 1991, n°287, e l'art.17-ter del T.U.L.P.S.r.d. 18 giugno 1931, nr.773;

VISTO l'art.64 p.5 e 6 del D.lgs 26 marzo 2010, n.59;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO di dover provvedere alla cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa;

ORDINA

Al Sig. **ALLEGRETTI Luigi** nato a Castellana Grotte (BA) il 13/11/1984 ed ivi residente con domicilio in Via Papa Pio XII nr.73 quale titolare dell'esercizio pubblico in premessa meglio generalizzato, la cessazione immediata dell'attività di Ristorazione per la Somministrazione di Alimenti e Bevande abusivamente svolta presso " un manufatto in legno avente una superficie di mq. 196 circa e volume di mc.750 circa, arredato con tavolini e sedie, posto in attacco ed ampliamento dei preesistenti locali destinati alla suddetta attività già autorizzata, senza essere in possesso del relativo certificato di agibilità, nonché della certificazione della conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, poiché mai richiesti per detto manufatto.

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con i modi previsti dall'art.5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente Ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva ed è notificata al Sig. ALLEGRETTI Luigi e al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla sua esecuzione, in uno con le altre forze dell'Ordine.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla residenza municipale, li 10/05/2011



IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZATIVA VII
(Dott.ssa Antonella FIORE)